PROVVIDENZE IN FAVORE DEI GRANDI INVALIDI

Art. 2

Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio

A decorrere dal 1 gennaio 2003 e' istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano piu' fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.

Versione in vigore dal 15 gennaio 2003, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Provvidenze in favore dei grandi invalidi
Estremi	Legge 27 dicembre 2002, n. 288
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/provvidenze-in-favore-dei-grandi-invalidi/art-2-fondo-per-la-concessione-di-un-assegno-sostitutivo-ai-grandi-invalidi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it